

2°) - che la cessione, già eventualmente contratta dal dipendente sullo stipendio, della quale presentemente si tiene conto per il calcolo della suddetta disponibilità, non sia più tenuta presente, poiché cessione e mutuo costituiscono due operazioni nettamente differenti l'una dall'altra.

Il mutuo, infatti, per la sua intrinseca natura e la sua specifica destinazione, tende non già ad aggravare il dipendente di un ulteriore onere oltre quello della eventuale cessione bensì a sollevarlo dal grave problema edilizio mediante una forma di risparmio collegata, molte volte, anche ad una previdenza assicurativa;

3°) - che, del pari, quelle voci della retribuzione annua che, sebbene ancora considerate "non continuative", hanno oramai assunto un vero e proprio carattere di continuità, non vengano portate in detrazione della retribuzione lorda, agli effetti del calcolo della massima disponibilità per il mutuo.

Il carattere continuativo di dette voci è già stato riconosciuto dal Consiglio